

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 23/2026 del 14/05/2026 - RCG 1008/2025 del 15/05/2026 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura comunale alla ditta I.R.T.E.T. S.r.l. con sede in Casapulla (CE) alla Via Palermo 2;
- che il Comune di San Giorgio a Cremano dispone di un'infrastruttura di connettività in fibra ottica sull'intero territorio comunale, tra le sedi distaccate, sedi scolastiche, rilanci WiFi e videosorveglianza che oltre alla manutenzione ordinaria all'occorrenza necessitano di manutenzione straordinaria;

TENUTO CONTO che a seguito di verifica degli apparati di ripresa, da parte della ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza territoriale, sono state evidenziate possibili interruzioni di fibra ottica che impediscono il loro regolare funzionamento;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti e prevede la possibilità di deroga previa adeguata e specifica motivazione;

DATO ATTO che in conformità con il quadro normativo e regolamentare, si ritiene necessario procedere

all'affidamento diretto al precedente operatore economico, derogando al principio di rotazione per le seguenti ragioni:

- Specificità tecnica del servizio: il servizio oggetto di affidamento richiede competenze e conoscenze specifiche delle soluzioni tecnologiche già in essere presso l'Ente, integrate e configurate dal precedente fornitore e la sostituzione del fornitore comporterebbe un significativo rischio di discontinuità del servizio e potenziali problemi di sicurezza informatica, in violazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida AGID;
- Continuità operativa e strategica: il servizio è strettamente connesso al funzionamento dei sistemi amministrativi e operativi dell'Ente, la cui interruzione risulterebbe gravemente pregiudizievole per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la scelta di un nuovo operatore richiederebbe un periodo di transizione non compatibile con le necessità operative immediate;
- Effettiva assenza di alternative praticabili: a seguito di un'analisi di mercato, non risultano altri operatori in grado di garantire l'esecuzione del servizio con le medesime garanzie tecniche e temporali e la continuità con l'attuale operatore evita costi aggiuntivi per formazione, riconfigurazione delle infrastrutture, e adattamento tecnologico;

TENUTO CONTO che la ditta I.R.T.E.T. Srl di Casapulla (CE) Via Palermo 2, P.IVA 01736190610 ha una profonda conoscenza della tecnologia utilizzata e dei criteri di sicurezza applicati, in quanto responsabile della realizzazione dell'intera infrastruttura e delle successive modifiche strutturali, ed inoltre è affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera infrastruttura di rete comunale;

DATO ATTO che questo settore ha richiesto un sopralluogo alla suddetta ditta per verificare le possibili interruzioni di fibra ottica della rete comunale;

PRESO ATTO che è necessario intervenire con la massima urgenza e con interventi risolutivi per ripristinare gli apparati di ripresa del sistema di videosorveglianza;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- il fine che il contratto intende perseguire è il ripristino delle interruzioni in fibra ottica su alcuni siti del sistema di videosorveglianza comunale;
- il contratto ha per oggetto: *“ripristino interruzioni tratte in fibra ottica su alcuni siti del sistema di videosorveglianza comunale”*;
- l'importo del contratto è pari a € 11.000,00 IVA esclusa;
- la forma del contratto, trattandosi di affidamento diretto, è disposta ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, a mezzo trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, posta agli atti d'ufficio;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

PRESO ATTO che il D.Lgs. 36/2023:

- all'art. 54, comma 1, prevede che per gli affidamenti diretti, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 al medesimo decreto;

APPURATO:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del succitato decreto;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore a € 5.000,00 per cui si è tenuti a procedere mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006;

CONSIDERATO CHE:

- dal 1° gennaio 2024 diventa requisito obbligatorio la disponibilità di piattaforme telematiche di approvvigionamento;
- l'art 25 del nuovo D.lgs. 36/2023 definisce le piattaforme di approvvigionamento digitale come l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (ANAC). È in questo quadro normativo che è stata pubblicata, sulla GU Serie Generale
- n.136 del 13-06-2023, la determinazione AGID n. 137/2023 del 1° giugno 2023 inerente i "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale";

- con determinazione dirigenziale RCG n. 1035/2023 del 10/11/2023 è stata acquistata la piattaforma applicativa denominata "Appalti & contratti" della Maggioli S.p.A.;

VISTA l'offerta economica presentata dalla società ditta I.R.T.E.T. Srl di Casapulla (CE) Via Palermo 2, P.IVA 01736190610 C2 Napoli, , tramite la Piattaforma "Appalti e Contratti" della Maggioli, a seguito di specifica richiesta - Codice Gara G01299- relativa al servizio in oggetto, per un importo pari a € 10.202,85 IVA esclusa con un ribasso del -7.247%;

ATTESO CHE:

- il CIG identificato è il n. BC7FCE5535;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, poste agli atti d'ufficio, relative:

- al possesso dei requisiti di partecipazione e all'assenza delle cause di esclusione per l'affidamento dei contratti pubblici, ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs 36/2023;
- alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 comma 7 della Legge 136/2010;
- all'adeguata applicazione del contratto collettivo in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/90;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

PROPONE DI DETERMINARE

la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto e di:

PRENDERE ATTO dell'offerta economica per un importo di € 10.202,85 oltre IVA al 22% ricevuta dall'operatore economico ditta I.R.T.E.T. Srl di Casapulla (CE) Via Palermo 2, P.IVA 01736190610, relativo all'intervento di *ripristino delle interruzioni delle tratte in fibra ottica su alcuni siti del sistema di videosorveglianza comunale che*, anche se non materialmente allegato alla presente, ne forma parte integrante;

AGGIUDICARE l'appalto de quo all'operatore economico innanzi citato affidandovi l'intervento per un importo di € 10.202,85 + IVA al 22%;

IMPEGNARE la somma di € **12.447,48** comprensivo di IVA al 22% sul cap. 280/05 anno 2026 per la prestazione in parola;

PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento assume la valenza di decisione di contrarre;
- il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e ad esso non si applicano i termini dilatori previsti dallo stesso art. 18, commi 3 e 4, in quanto trattasi di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 55 del medesimo Decreto;
- si provvederà alla liquidazione del compenso solo a seguito della presentazione della fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: MLLLHN) indicante il CIG, l'oggetto della prestazione;
- il presente provvedimento, sottoscritto dalle parti, avrà luogo di contratto e sarà registrato solo in caso d'uso.

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN
RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Si dà atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Funzionario Informatico

Analista di Sistema

Dott.ssa Fortuna Criscuolo

IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE

LETTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento suesposta e ritenuto doverla approvare;

DATO ATTO che la sottoscrizione in calce si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/90;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

di richiamare la relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l'effetto di:

PRENDERE ATTO dell'offerta economica per un importo di € 10.202,85 oltre IVA al 22% ricevuta dall'operatore economico ditta I.R.T.E.T. Srl di Casapulla (CE) Via Palermo 2, P.IVA 01736190610, relativo all'intervento di *ripristino delle interruzioni delle tratte in fibra ottica su alcuni siti del sistema di videosorveglianza comunale che*, anche se non materialmente allegato alla presente, ne forma parte integrante;

AGGIUDICARE l'appalto de quo all'operatore economico innanzi citato affidandovi l'intervento per un importo di 10.202,85 + IVA al 22%;

IMPEGNARE la somma di € **12.447,48** comprensivo di IVA al 22% sul cap. 280/05 anno 2026 per la prestazione in parola;

PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, il presente provvedimento assume la valenza di decisione di contrarre;
- il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e ad esso non si applicano i termini dilatori previsti dallo stesso art. 18, commi 3 e 4, in quanto trattasi di affidamento di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 55 del medesimo Decreto;
- si provvederà alla liquidazione del compenso solo a seguito della presentazione della fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: MLLLHN) indicante il CIG, l'oggetto della prestazione;
- il presente provvedimento, sottoscritto dalle parti, avrà luogo di contratto e sarà registrato solo in caso d'uso.

DARE ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

RINVIARE a successivi provvedimenti l'effettiva liquidazione della spesa;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, sarà sottoposto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

TRASMETTERE a tal uopo il presente atto, in uno al provvedimento decisorio ad emanarsi, al Settore III, Servizio 1° "Programmazione Economica" ai fini degli opportuni adempimenti consequenziali;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente della Città di San Giorgio a Cremano, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi nonché ai sensi del D.Lgs.14/3/2013 n. 33 e s.m.i., nella Sezione "Amministrazione trasparente".

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE IN
RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Si dà atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE

Dott Michele Maria Ippolito